

CLXXXIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1932

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	7326	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni e aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane	7330
Interrogazioni (Svolgimento):		Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara)	7337
Prosecuzione del servizio ferroviario lungo la penisola sorrentina	7326	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.	7342
POSTIGLIONE, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7327	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo	7342
MARESCA DI SERRACAPRIOLA	7327	Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi	7342
Rivalorizzazione del patrimonio forestale in relazione alle importazioni di legnami esteri.	7327	Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali	7343
ASQUINI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7378	Varianti al numero dei direttori e vicedirettori del servizio tecnico di artiglieria	7345
DENTICE DI FRASSO	7329	Ordinamento del Corpo veterinario militare	7345
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932, con la Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).	7346
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio	7330		
DEL BUFALO	7330		
CACCESE	7334		
PESENTI	7335		
RONCORONI, <i>relatore</i>	7336		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli Affari » in Milano	7340		
MAGGI	7340		
Disegni di legge (Approvazione):			
Istituzione del servizio dei pacchetti postali	7329		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione	7330		

Pag.	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2,000	7346
Disegni di legge (Presentazione):	
BALBO: Norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici	7347
CIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa	7347
Relazioni (Presentazione):	
LANFRANCONI: Iscrizione, nell'Albo degli avvocati, degli ex-combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani	7347
ZINGALI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, numero 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia	7347
Convocazione degli Uffici.	7347
Disegni di legge (Votazione segreta):	
Istituzione del servizio dei pacchetti postali	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni e aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio	7348
Distacco della frazione Isella dal comune di Valuggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara).	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli Affari » in Milano	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932	7348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo	7350
Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi	7350
Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali	7350
Varianti al numero dei direttori e vicedirettori del servizio tecnico di artiglieria	7350
Ordinamento del Corpo veterinario militare	7350
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932, con la Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).	7350
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2,000	7350

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Tanzini, di giorni 2; Bacci, di 6; Baragiola, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli Pavoncelli, di giorni 2; Storace Cinzio, di giorni 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Caprino di giorni 3; Josa, di 2; Basile, di 2; Caldieri, di 8.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Maresca di Serracapriola, al Ministro delle comunicazioni, « per conoscere se non ritenga

opportuno includere nella convenzione in via di redazione definitiva con la Società per le Strade Secondarie Meridionali, concessionaria della ferrovia circumvesuviana, e con la Azienda delle Tramvie Sorrentine, l'obbligo della prosecuzione del servizio ferroviario lungo la penisola sorrentina, così importante ai fini turistici e agricoli per l'economia nazionale, coronando in tal modo i voti già da lungo tempo manifestati da quelle popolazioni e completando il provvido interessamento già dimostrato per la ferrovia da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

POSTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il 24 ottobre scorso si è stipulata, con la Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali, la convenzione per la concessione del tronco Torre Annunziata-Castellammare di Stabia come diramazione della ferrovia Circumvesuviana: nella convenzione è stata inclusa apposita clausola con la quale si fa obbligo alla concessionaria di presentare, entro il termine di due anni, la domanda di concessione ed il progetto per il prolungamento del tronco fino a Sorrento.

L'Amministrazione governativa si è, però, riservata ogni più ampia facoltà di decisione al riguardo, poichè la questione dovrà essere a suo tempo esaminata in base alle proposte della Società ed in relazione a possibili oneri a carico dell'Erario nell'eventualità che, a differenza di quanto è avvenuto per il tronco Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, venga richiesta per il prolungamento la sovvenzione governativa.

Frattanto, al fine di assicurare la continuità e la regolarità delle attuali comunicazioni tramviarie lungo la penisola Sorrentina, la Società delle Strade Ferrate Secondarie Meridionali ha stipulato apposita convenzione con la Società delle Tramvie Sorrentine per assumere, con l'obbligo del finanziamento per cinque anni, il diretto controllo dell'Azienda tramviaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Maresca di Serracapriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni per la pronta e cortese risposta data alla mia interrogazione, e, nel permettermi di ricordare che questa della ferrovia secondaria sino a Sorrento è un'antica aspirazione della penisola sorrentina, e che in tutte le conferenze-orario tenutesi a Napoli non si è mai cessato, da parte degli

Enti interessati, di prospettare la necessità di tale rapida comunicazione fra Napoli e Sorrento, sono grato all'onorevole Ministro, perchè, rendendosi esatto conto della situazione, ha approvato con sollecitudine il passaggio delle tranvie sorrentine alla Società Strade Ferrate Meridionali, provveduto anche per il miglioramento del servizio e il ribasso delle tariffe.

Con la convenzione del 24 ottobre scorso di cui ha testè parlato l'onorevole sottosegretario per le comunicazioni, il Governo Nazionale, con comprensione perfetta e completa delle necessità della regione, ha concesso alla stessa circumvesuviana un permesso del prolungamento della ferrovia secondaria da Torre Annunziata a Castellammare di Stabia, con l'obbligo di presentare nel termine di due anni domanda di concessione e il progetto per il prolungamento fino a Sorrento.

Io perciò, in base a questi precedenti, mi permetto di raccomandare alla benevola considerazione dell'onorevole Ministro che, d'accordo con gli altri Ministeri interessati, studi sin da ora la soluzione finanziaria, affinché il più rapidamente possibile sia trasformato in ferrovia secondaria con tracciato moderno il tratto Castellammare di Stabia-Sorrento, che, non solo servirebbe a migliorare gli interessi commerciali ed agricoli della regione, ma contribuirebbe in modo speciale a valorizzare dal lato turistico buona parte di quella plaga che da Sorrento a Castellammare di Stabia, da Ravello a Capri, da Vico a Positano, da Lettere ad Amalfi, da Agerola a Cava dei Tirreni, costituisce una delle zone più belle del mondo.

Tale valorizzazione risponde allo scopo perseguito da quella politica turistica dello sviluppo di intere zone, propugnata così autorevolmente da Sua Eccellenza Suvich e da Sua Eccellenza Solmi, politica che non si limita a servire un singolo interesse regionale, ma, incrementando il turismo specialmente in questo momento di particolare tensione economica, soltanto là dove vi sono già reali possibilità di sviluppo, crea veramente movimento e ricchezza per la Nazione.

Con questi chiarimenti e queste raccomandazioni, ringrazio di nuovo l'onorevole Sottosegretario per la gentile risposta, e mi dichiaro completamente soddisfatto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Dentice di Frasso, al Ministro delle corporazioni « per conoscere se, in relazione alle importazioni di legnami esteri, specie russi, che con il loro prezzo svalutano com-

pletamente il nostro patrimonio forestale con grave pregiudizio della bonifica integrale montana, con grave disagio economico dei possessori di boschi, specie delle popolazioni montane che perdono ogni possibilità di lavoro, dei comuni montani proprietari di boschi, costretti per mancanza di introiti ad aumentare i pesi tributari, aggravando il disagio, non intende di intervenire di urgenza con gli opportuni provvedimenti per rivalorizzare il nostro patrimonio forestale».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La tutela del mercato del legname di produzione nazionale di fronte alla concorrenza del legname estero e in ispecie russo, che forma oggetto della interrogazione del camerata Dentice di Frasso richiama da tempo le più attente cure del Ministero delle corporazioni.

Il legname è effettivamente tra le materie prime più colpite dalla crisi ed il problema ha aspetti mondiali, tanto è vero che esso formò oggetto nell'aprile scorso di un particolare esame del Comitato economico della Società delle Nazioni e più recentemente di un convegno internazionale a Vienna, nonché infine degli studi del Comitato preparatorio della Conferenza economica mondiale a Ginevra.

Questo va premesso non perchè il Governo s'illuda che una soluzione tempestiva del problema possa venire dalle conferenze internazionali (*mormorio*) ma perchè serve a far rilevare che il problema non è solo un problema italiano.

Il problema è tuttavia particolarmente acuto per il nostro Paese, che per il legname

costituisce un mercato aperto alla concorrenza straniera, tenuto conto che la produzione nazionale, pure ammontando in regime di normalità a circa 1 milione e 800 mila tonnellate, per un valore di circa 480 milioni ai prezzi del 1929, non basta al consumo interno neppure in tempo di crisi e talvolta la sua utilizzazione non è facile per difficoltà di trasporto.

Il prezzo all'ingrosso del legname da lavoro dal luglio 1929 (normalità) all'estate 1932 (discesa massima del triennio) è diminuito, sulla piazza di Milano, in media del 37 per cento per l'abete e del 30 per cento per il larice.

Per le altre essenze si può calcolare un ribasso del 14 per cento per le tavole di faggio, del 27 per cento, del 30 per cento e del 28 per cento rispettivamente per quelle di rovere castagno e pino.

Complessivamente, tenuto anche conto che la produzione interna è rappresentata più da latifoglie che da conifere, la riduzione media generale di prezzo subita dal legname dal 1929 al 1932 deve considerarsi circa del 30 per cento con una perdita quindi per i nostri prodotti molto considerevole, soprattutto quando si tenga conto che esso incide quasi esclusivamente su regioni montane che non hanno altre possibilità di risorse.

Per quanto la concorrenza sui prezzi sia venuta anche dalla importazione di altri paesi, è tuttavia certo che il maggior turbamento del mercato è venuto dall'importazione russa e dai metodi attuati nella vendita del legname russo come appare dai seguenti dati:

PAESI	UNITÀ	1932	1931	1930	1929
		10 MESI			
Austria	Tonn.	270,413	410,918	449,264	464,266
Jugoslavia	»	290,365	404,198	501,399	559,644
Stati Uniti	»	67,344	93,581	104,549	87,460
Romania	»	34,992	51,724	48,887	50,245
Russia	»	159,008	124,122	32,167	20,064

Da questi dati risulta che mentre l'importazione del legname da tutti gli altri paesi dal 1929 al 1932 è andata contraendosi, l'importazione del legname russo dal 1929 al 1932 è aumentata in quantità di circa 8 volte.

La necessità di adeguate misure doganali protettive si è subito prospettata al Ministero delle corporazioni e dove l'adozione di tali misure era resa possibile dai Trattati commerciali in corso, essa è stata applicata.

Così per il carbone di legna, per i pali e le pertiche e per il legno compensato.

Per quanto riguarda, però il prodotto principale e cioè il legno comune di opera, in tronchi o semplicemente sgrossato o segato, che incide annualmente sul nostro commercio di importazione per circa 600 milioni, non vi fu invece a tutt'oggi la possibilità di ricorrere a questo mezzo, in quanto i dazi per esso attualmente in vigore, sono vincolati dai trattati di commercio esistenti. Posso

tuttavia assicurare che il Ministero delle corporazioni ha già iniziato i passi necessari per adeguare alle attuali esigenze il regime doganale in vigore e che in particolar modo la difesa della produzione del legname nazionale sarà messa in primo piano nelle trattative con quei paesi la cui concorrenza per ragioni attinenti alla loro politica interna si è dimostrata più invadente e depressiva nel mercato.

Anche in questo settore il Governo italiano intende mantenere ferme le direttive generali della politica economica fascista improntata a principi di mutua collaborazione di tutti i paesi, ma — sia detto ben chiaro — a condizione che l'azione dei paesi che si contendono il mercato italiano voglia rientrare e mantenersi nei limiti normali delle competizioni commerciali.

Intanto il Governo ha fatto quanto sta in lui per venire incontro alle legittime richieste della nostra produzione dell'Italia meridionale. Con idoneo provvedimento nel campo dei trasporti ferroviari, come risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 ottobre 1932, sono state ridotte tutte le aliquote tariffarie di trasporto del legno comune da costruzione e da opera di produzione dell'Italia meridionale.

Il Ministero delle corporazioni ha altresì rimesso al Ministero delle comunicazioni talune concrete proposte, per alleggerire, compatibilmente con le esigenze del bilancio delle ferrovie, le spese dei trasporti ferroviari per il legname dell'Alta Italia, che si trova in condizione di particolare inferiorità per il fatto di non poter utilizzare i bassi noli dei trasporti marittimi di cui può usufruire il legname di importazione estera.

Infine, il Ministero delle corporazioni ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni e degli enti che vi sono tenuti sulla opportunità di dare alle disposizioni vigenti sulla preferenza al prodotto nazionale quella applicazione che la situazione richiede anche nei riguardi del legname da opera.

Da quanto ho brevemente esposto l'onorevole Dentice può constatare che l'azione del Governo è, anche in questo campo, vigile ed organica.

L'azione è doverosa, perchè essa interessa le fedeli popolazioni della montagna — dalla Carnia, all'Alto Adige, alla Calabria — che stanno particolarmente a cuore al Governo Fascista. Assicuro l'onorevole Dentice che essa non si attarderà fino a che i risultati che sono nei limiti delle possibilità del Governo non saranno raggiunti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DENTICE DI FRASSO. Sono pienamente soddisfatto. Dalla risposta data dal Governo, attraverso l'onorevole sottosegretario camerata Asquini, risulta più che dalla mia interrogazione l'importanza del problema che non è soltanto locale, ma nazionale.

Il fatto solo che noi siamo un paese importatore di legname ci dà la possibilità di valorizzare anche questo, come abbiamo fatto anche di tanti altri prodotti agricoli.

Nella risposta del Governo, del resto, la azione è assicurata, e se questa avrà un ritardo derivante dagli impegni internazionali, noi abbiamo piena fiducia che, come sono state superate tanto bene molte altre difficoltà assai più gravi di questa, lo sarà anche questa.

Della risposta sono soddisfatto io, ma più ancora saranno soddisfatte tutte le popolazioni che attendono d'urgenza questo provvedimento, che le metterà in condizioni di poter vivere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi sono così esaurite.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione del servizio dei pacchetti postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del servizio dei pacchetti postali. (*Stampato*, n. 1359-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

« La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di lire 1.20 ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

« Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.

« Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorietà della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

« I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto è punita con un'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di lire 20.

« L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.

« I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. (*Stampato* n. 1373-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Benni. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni e aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane. (*Stampato*, n. 1424-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio. (*Stampato* n. 1298-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Del Bufalo. Ne ha facoltà.

DEL BUFALO. Onorevoli Camerati! Ho preso la parola su questo disegno di legge per svolgere un mio concetto che è condiviso

dalla quasi totalità dei tecnici italiani, la quale tende a stabilire norme per le costruzioni in genere oltre che per quelle di cemento armato.

Effettivamente il Ministero dei lavori pubblici ha già preso in esame la questione, ma preciso che sarebbe un grande vantaggio che tutte le costruzioni, e non solo quelle in cemento armato, fossero controllate, perchè purtroppo spesso vediamo opere molto malfatte, le quali, anche quando non danno luogo a crolli, che fortunatamente nel nostro paese diventano sempre più rari, certamente non presentano quelle caratteristiche di solidità e di stabilità che le costruzioni debbono possedere.

Evidentemente le costruzioni in cemento armato sono le più delicate e perciò il Governo, e per esso il Ministero tecnico, le ha disciplinate da vario tempo, cioè fin dal 1907, allorchè stabili per tali costruzioni norme speciali.

A questo proposito debbo rilevare che le norme si sono via via evolute, tanto che dal regolamento del 1907 siamo passati ai regolamenti del 1925, 1928, 1929 e 1932, dal che vediamo come lo Stato segua l'evolversi della tecnica e delle industrie nel tempo.

Però in corrispondenza alle norme dettate non sempre c'è stato un effettivo controllo e colgo l'occasione per proporre a Sua Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici lo studio per la istituzione di una polizia tecnica, come esiste già in altri Stati, nei quali funziona con grande vantaggio, per la buona esecuzione delle costruzioni.

Non è un nuovo corpo, nè un nuovo aggravamento di bilancio che io propongo, nè la istituzione di una burocrazia speciale, perchè sono mansioni che, con norme determinate dal Ministero dei Lavori pubblici, possono essere affidate ai corpi sindacali che esistono, funzionano e si affinano ogni giorno di più, e che danno affidamento di bene operare secondo le direttive che il Regime potrebbe per essi stabilire.

Ma oltre alle norme ed al controllo occorre pure stabilire le sanzioni per i contravventori alle norme stesse. Purtroppo spesso avviene che si rileva che una costruzione non è fatta secondo le norme stabilite, se ne fissa la constatazione, ma questa non ha nessun effetto se non vi è possibilità di immediate sanzioni.

Per esempio per le norme che dobbiamo approvare e per quelle precedenti non è stato mai possibile, a mia notizia, colpire coloro che non le hanno bene interpretate e seguite.

E come norme precise debbono presiedere a tutte le costruzioni, prego Sua Eccel-

lenza il Ministro dei lavori pubblici di esaminare la mia proposta, non solo nei riguardi del cemento armato, ma di tutte le opere; stabilire cioè per tutte le norme, il relativo controllo, mediante corpi speciali, scelti, i quali non pesino sullo Stato ed i quali non diano luogo ad una nuova burocrazia, ed infine che si stabiliscano sanzioni, precisando da chi devono essere applicate, nei confronti dei contravventori.

Solo in questo modo potremo aver sicurezza che le costruzioni, che interessano non solo l'economia del privato che le fa, ma anche l'economia nazionale saranno ben fatte. Costruire male non vuol dire spendere di meno, ma spendere lo stesso ed avere un valore molto minore di quello che avrebbero se fossero fatte nel modo migliore che la tecnica detta ed impone.

L'onorevole Roncoroni ha illustrato in modo ampio tutto il disegno di legge, ed ha rifatto la interessante storia dei agglomeranti idraulici, cominciando da quando, per la prima volta, si sono impiegati questi materiali, ed ha poi fatto interessanti osservazioni nelle quali vorrei seguirlo.

Ho da rilevare in tesi generale che le nostre norme sono più prudenti di quelle di altri Stati.

So che il mio amico Roncoroni non è consenziente, perchè le nostre norme non tengono conto di un elemento interessantissimo, e di cui io pure vorrei si tenesse molto più conto nelle norme che verranno fatte in seguito: l'elemento della resistenza alla trazione, perchè esso è invece giustamente considerato molto dalle altre legislazioni, e specialmente da quella inglese. Escluso ciò, l'onorevole Roncoroni vorrà convenirne, le nostre norme sono molto più prudenti.

I nostri tecnici ed i costruttori lamentano perciò che in Italia si segua con ritardo il progresso della tecnica e dell'industria.

Credo che questo sia bene, perchè è meglio arrivare tardi, facendo bene, anzichè camminare alla svelta ed avere poi dei guai e degli inconvenienti che spesso costano vite umane e portano anche quella depressione nei tecnici che si deve evitare e che in questa materia è tanto interessante.

L'onorevole Roncoroni suggerisce di sostituire alla parola « definizioni » dei vari cementi, la parola « classificazioni ».

È un'osservazione, diremmo, più di forma che di sostanza. Forse è nel giusto l'onorevole Roncoroni, ma, ripeto, la dizione non è dannosa ed in un prossimo ritocco delle norme sarà bene dire classificazioni anzichè definizioni, perchè appunto, nella elencazione,

i vari cementi vengono classificati per quello che sono, nei riguardi della presa, della resistenza, etc.

Poi l'onorevole Roncoroni propone di sopprimere «prodotti di cottura».

Il disegno di legge, così come è, sembra infatti, presumere che i cementi in commercio non debbano contenere materie inerti.

Effettivamente, i teorici sono del parere che i cementi che si mettono in commercio dovrebbero essere perfettamente puri, perchè, all'atto dell'impiego, il costruttore può aggiungere esso la necessaria quantità di materie inerti.

Ma se pensiamo che il 55 per cento della produzione, proviene dalle marne che contengono già prima della cottura le impurità, e che perciò a cottura avvenuta contengono già materie inerti, risulta che si verrebbe a creare una condizione di sfavore per i prodotti chimici sintetici, mantenendo la dizione «prodotti di cottura». Infatti tali cementi, per sostenere il prezzo del mercato, debbono aggiungere al prodotto di cemento puro materie inerti, in proporzione tale che se da una parte permettono la diminuzione del prezzo, dall'altra non va, come resistenza del prodotto, al disotto dei cementi naturali.

Talvolta veramente le aggiunte sono esagerate, chè vanno da una percentuale dal 10 e al 15 per cento, fino a quella del 35 e del 40. È come chi producesse un vino, a troppo alta gradazione alcoolica e, per diminuirne il costo, aggiungesse acqua. (*Commenti*). Mentre però la mescolanza tra vino ed acqua è perfetta, non altrettanto perfetta potrebbe essere la mescolanza tra cemento puro e materie inerti fatta in cantiere dopo la macinazione. Vale a dire, se noi mettessimo in commercio del cemento purissimo e se ne prescrivesse una quantità minore per tenere conto delle materie inerti che non sono state aggiunte, potremmo teoricamente aggiungere questa materia all'atto dell'impasto, ma il mescolamento non sarebbe così intimo e perfetto come quando è fatto dopo la cottura e prima della macinazione il che porterebbe evidente inferiorità di risultati per la resistenza.

Ecco perchè sono d'accordo con il camerata Roncoroni di sopprimere le parole «del prodotto di cottura» perchè questo dà modo ai prodotti ottimi, meravigliosi, sintetici, di venire messi sul mercato in condizioni analoghe di resistenza e di costo a quelle del cemento proveniente dalle marne.

Tuttavia propongo che dai produttori sia dichiarata la quantità di materia inerte contenuta nei vari cementi posti in commercio.

Un'altra osservazione molto interessante ha fatto il camerata Roncoroni circa la sabbia normale.

Effettivamente, camerata Roncoroni, la sabbia normale c'è ed è quella di Torino, l'unica che si adopera nelle prove. Senonchè bisogna rilevare che questo tipo che adoperiamo non è così costante come le prove richiederebbero, ed allora forse sarà il caso di studiare e vedere di trovare un'altra sabbia che abbia requisiti e caratteristiche costanti, tali che diano affidamento sui risultati relativi delle prove. Infatti, due cementi si confrontano fra loro, facendo un analogo impasto con una determinata sabbia. Se la sabbia varia, la resistenza varia moltissimo anche per lo stesso cemento e perciò si può giudicare la resistenza di un determinato cemento inferiore a quella di un altro che invece può essere uguale od anche superiore.

Non consento invece con il camerata Roncoroni nel cambiare la dizione «mola rotante di compressione» con l'altra di «mola rotante di rimescolamento». Perchè la mola, che oggi si adopera, è quella che è, e purtroppo è una mola di compressione. Questa mola di compressione dà inconvenienti perchè nel girare schiaccia i granelli di sabbia, dando luogo a risultati che non sono certamente perfetti e rispondenti alla qualità degli ingredienti adoperati. Penso che siccome ora c'è la mola di compressione, la dizione debba essere lasciata, ma che per l'avvenire converrà adottare una mola che mescoli semplicemente per evitare l'inconveniente dello schiacciamento dei grani, e quindi per l'avvenire si potrà cambiare la dizione come desidera l'onorevole camerata in «mola di rimescolamento».

La parte più interessante del presente disegno di legge è quella che si riferisce al controllo di fabbricazione. Il decreto-legge prevedeva che ogni fabbrica potesse essere controllata durante la fabbricazione del proprio cemento.

Contro questa disposizione sono insorti tutti i produttori. Qualcuno dice che dopo il decreto-legge, e proprio in grazia della disposizione del controllo, i cementi sono migliorati e non di poco. Ma può essere stato un caso fortuito; può darsi che sia stata una coincidenza con la tecnica che si perfezionava, proprio quando venivano emanate le norme dal Ministero dei lavori pubblici.

La Federazione, che è un organo fascista che veramente si è inquadrata e marcia coi dettami del Fascismo, ha preso la cosa molto seriamente e, nel combattere il provvedi-

mento, ha garantito di provvedere essa stessa al controllo. L'esperienza ha dimostrato che ha tenuto fede all'impegno e quindi non si può che approvare la soppressione del controllo nelle fabbriche, perchè esso costituiva un intralcio, una pesantezza, una specie di insofferenza di chi lavora nella propria officina, e nei propri gabinetti per preparare un prodotto che viene poi controllato all'atto in cui si va ad usare per le costruzioni. Perciò il controllo nelle fabbriche è cosa ormai superata e sulla quale non c'è più bisogno di tornare.

Tuttavia il controllo sui cementi si potrebbe fare, e sarebbe bene farlo anche solo saltuariamente e senza intralciare l'opera dei fabbricanti. Ricordo che, nelle discussioni tenute fra tecnici ed industriali, si era arrivati ad una proposta di questo genere: che il Ministero, a mezzo di suoi organi speciali, avesse facoltà di prelevare, al momento della partenza del cemento dai vagoni ferroviari, sacchetti per fare su di essi i dovuti controlli.

Effettivamente credo che un simile sistema sarebbe più efficace. Tale controllo sarebbe sufficiente e largo per l'affidamento che dà la Federazione degli industriali del cemento.

Le norme che noi dobbiamo adesso approvare, in fondo, salvo pochissime variazioni più di dettaglio che altro, sono informate sempre ai principi delle primitive norme del 1907.

Infatti si sono apportati cambiamenti, ma di piccolo conto. Gli ingegneri vorrebbero soprattutto in nome della tecnica, una libertà maggiore per i loro studi e per le innovazioni che sono permesse dal progresso dell'industria. Perciò le norme non dovrebbero contenere prescrizioni tassative, assolute; basterebbero prescrizioni di controllo ai calcoli che i tecnici fanno, e che permettono di non ignorare il continuo miglioramento del prodotto e della tecnica in generale.

Speriamo, e credo che Sua Eccellenza il Ministro già stia provvedendo, che una Commissione permanente sia istituita per lo studio delle norme in rispondenza ai continui progressi, ma tali norme non dovrebbero innestarsi a quelle che esistono; occorre riprendere lo studio *ex novo*. Ci sono cose che sottopongo, come accenno, all'attenzione del Ministro dei lavori pubblici. Per esempio, per i pilastri, attualmente è prescritto uno stesso sistema di calcolo e di controllo, sia che essi siano a sezione rettangolare, sia che essi siano a sezione quadrata. Orbene, è noto che queste due strutture si comportano in modo del tutto diverso. Ora, questi calcoli possiamo lasciarli ai tecnici specialisti, i quali dovranno

dimostrare se un determinato pilastro possa rispondere alle esigenze a cui deve provvedere. Lasciare dunque un po' più di libertà. Inoltre le attuali norme non tengono perfettamente conto di un altro progresso della tecnica del cemento armato, vale a dire del *frettage* dei pilastri, parola francese che si potrebbe tradurre con quella italiana di cerchiamento.

Se con le attuali norme si calcolano i pilastri cerchiati, ne risulta per essi la stessa resistenza dei pilastri comuni, mentre è ben noto come questa cerchiatura concorra a dare una resistenza molto maggiore.

Insomma, amo ripetermi, propongo che le nuove norme lascino ai tecnici lo studio dei calcoli e che la sicurezza delle costruzioni debba dipendere dai calcoli specifici istituiti per quelle determinate opere, senza essere queste sottoposte a norme che leghino e che non permettano appunto di seguire quel rapido svolgimento della tecnica cui assistiamo.

Così sarà opportuno che nelle nuove norme per ciò che si riferisce alle frecce di flessione, cioè alla inflessione delle travi e dei solai, sotto il carico, si stabilisca il modulo di elasticità, non in un modo generico e unico, come ora è disposto, ma tenendo conto delle dimensioni, della stagionatura, della funzione dei vari elementi costitutivi dell'opera.

Sappiamo che il costruttore di un ponte, o di un solaio, al direttore dei lavori o al collaudatore che mettono in dubbio la perfetta rispondenza di queste opere alle prescrizioni del capitolato e delle norme per gli agglomeranti idraulici, risponde: Questo solaio deve resistere per tanti chilogrammi di carico al metro quadrato. Facciamo le relative prove di carico e si vedrà che l'opera risponde bene alle sollecitazioni cui deve sottoporsi. Ciò perchè egli sa che, assoggettata la struttura a tali carichi, la freccia di flessione è sempre inferiore a quella che le norme stabiliscono, perchè appunto questa freccia è calcolata con un modulo di elasticità che non è rispondente a quello che la pratica consiglia. Infatti non si è visto mai rifiutato il collaudo a un'opera perchè la flessione delle sue strutture sia superiore a quella prescritta dalle norme finora esistenti.

Concludo, ripetendo quanto dissi in principio, cioè che siano poste allo studio nuove norme, le quali contengano anche il modo di controllare, a mezzo degli organi sindacali, che esse siano rispettate e che siano stabilite sanzioni, precisando chi deve comminarle nei confronti dei contravventori. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Caccese. ne ha facoltà.

CACCESE. Onorevoli Camerati, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame interessa vivamente il mondo dei tecnici ed avrà notevole ripercussione nel campo delle costruzioni.

Anche il profano in materia sa quale enorme importanza ha assunto oggi la tecnica delle opere di conglomerato cementizio, semplice o armato, soprattutto del conglomerato armato detto comunemente, ma impropriamente, cemento armato, e soprattutto l'importanza che hanno assunto le opere in cemento armato nella esecuzione delle costruzioni civili, importanza data dallo sviluppo e perfezionamento della tecnica nell'esecuzione delle opere più ardite, quali sono quelle oggi offerte all'ammirazione del mondo intero: ponti, di notevole larghezza, con arcata unica slanciata ed elegante, dighe di ritenuta dallo sviluppo imponente, sylos, serbatoi di grande capacità, coperture arditissime che con altri materiali non si potrebbero ottenere.

Non si esagera affermando che lo sviluppo della tecnica del cemento armato costituisce uno degli elementi che meglio caratterizzano la fisionomia del secolo XX. Ma appunto per questo carattere di arditezza spinto talvolta fino agli estremi più impressionanti le costruzioni di cemento armato importano una somma di responsabilità come nessun altro tipo di costruzione, di rischi costruttivi, di pericolo per l'incolumità del pubblico, ragione per cui i tecnici e i legislatori giustamente se ne sono preoccupati all'estero prima, in Italia dopo e hanno formulate delle norme che hanno subito successivamente delle evoluzioni.

Io non voglio rievocare il ricordo delle funeste conseguenze dovute a deficienza di progettazione, oppure a deficienze di carattere costruttivo di opere importanti in conglomerato cementizio. Basta citare il disastro del Gleno, che è costato centinaia di vittime, ed anche molti crolli edilizi verificatisi in Italia e all'Estero.

Era quindi naturale che si pensasse anche da noi al disciplinamento dell'esecuzione delle opere in cemento armato, con particolare riguardo alla qualità dei materiali costituenti il conglomerato cementizio, semplice o armato.

Il camerata Roncoroni, nella sua pregevole relazione, come anche accennava il Camerata Del Bufalo, ha fatto una storia rapida, ma esauriente degli sviluppi legislativi

in materia di cemento armato, per cui io non mi soffermo su questo punto della sua relazione, pur essendo tentato a fare dei confronti coi regolamenti stranieri, per arrivare alla conclusione, come anche diceva il camerata Del Bufalo, che le nostre norme sono certamente più restrittive delle norme dettate all'estero. Io mi soffermerò invece su altri punti del disegno di legge e della relazione del camerata Roncoroni.

Dichiaro intanto che sono d'accordo su tutte le variazioni apportate dal relatore al disegno di legge, anche nella questione della sostituzione della parola « classificazioni » con la parola « definizioni ». Ritengo che sia giusta l'osservazione del camerata Roncoroni in proposito; in fondo, nessuno ha definito oggi che cosa sia il cemento, e quindi non si può introdurre nel disegno di legge un termine che non trova rispondenza nel contenuto stesso della legge.

Ma un altro punto ha richiamato la mia attenzione, e non la mia soltanto. Io mi permetto di sottoporlo alla considerazione e all'esame dei Dicasteri interessati; è particolarmente la parte che riguarda l'esecuzione e il controllo delle opere in cemento armato.

Il disegno di legge, che ha ripetuto poi nient'altro che gli stessi articoli del precedente decreto del 1930, dice così: « Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche, e comunque interessino l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere iscritto nell'albo » ecc.

Questo all'articolo 1 della parte seconda, « Prescrizioni generali ». All'articolo 3 si ribadisce lo stesso concetto: « L'esecuzione delle opere di cui al n. 1 deve essere diretta da un ingegnere, ovvero da un architetto, il quale sia iscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori » ecc.

Indiscutibilmente, il legislatore, è stato molto chiaro, molto esplicito sia nella forma, sia nel concetto, nei due articoli da me citati. Però mi domando se effettivamente questo controllo imposto dalla legge sia stato sempre eseguito, ed eseguito con quello scrupolo richiesto dall'importanza delle opere che si costruiscono. Io rispondo di no, come forse tutti i tecnici potrebbero rispondere. Il controllo a norma della legge dovrebbe essere esercitato dalla Regia Prefettura attraverso gli uffici tecnici provinciali o comunali o anche a mezzo di liberi professionisti, particolarmente provetti nelle costruzioni in cemento

armato. In realtà questo controllo, come dicevo, viene eseguito molto di rado ed anche oggi capita, come a me è capitato, di vedere dei progetti di solai, o anche di strutture più complesse, elaborati da semplici capomastri, magari firmati da un ingegnere, il quale ne assume la paternità.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Cose che capitano spesso.

RONCORONI, relatore. La colpa è dell'ingegnere.

CACCESE. Purtroppo, se nel caso di progetti il controllo è difficile, invece è possibile per la direzione dei lavori. Non dovrebbe sfuggire nessuna impresa a un controllo rigidamente eseguito. Invece le Prefetture raramente s'interessano, forse perchè temono di incontrare delle difficoltà, delle resistenze, da parte di grosse o piccole imprese, da parte di tecnici minori e anche talvolta di semplici assistenti; forse anche perchè riconoscono la insufficienza del loro mandato, perchè non hanno i mezzi poi per fare rispettare le decisioni della legge.

Certo si è che questo controllo necessario, utilissimo, non viene esercitato. Io, nella mia abbastanza lunga pratica professionale, non ho mai assistito ad un controllo esercitato da una qualsiasi Prefettura del Regno. Ed allora si spiega anche perchè si verificano dei disastri che costano molte vittime, talvolta centinaia di vittime; la responsabilità talvolta è dell'impresa, talvolta è del progettista; ma è anche dell'organo che dovrebbe provvedere al controllo, poichè questo controllo non viene esercitato e non si pretende quindi, come è prescritto, la presenza di un ingegnere come Direttore dei lavori. Perciò mi permetto di richiamare su questo punto importantissimo l'attenzione del Ministero degli'interni e anche del Ministero dei lavori pubblici.

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. È di competenza del Ministro degli interni.

CACCESE. Mi permetto allora di richiamare su questo punto l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario agli'interni che vedo qui presente, affinchè questa funzione di controllo delle Prefetture sulla esecuzione delle opere in cemento armato venga non solo esercitata, ma eseguita con quello scrupolo che è necessario e doveroso.

E poi vi è anche un'altra ragione, una ragione di dignità professionale, di cui pure bisogna tener conto. È vero che la classe degli ingegneri, attraverso l'azione intelligente, costante del Sindacato ingegneri, ha potuto

essere valorizzata, però molto spesso questa valorizzazione ha trovato delle notevoli difficoltà nella sua attuazione pratica.

Ora quest'opera di controllo servirebbe anche a moralizzare l'ambiente di tutti i tecnici minori e a dare alla classe degli ingegneri quella giusta soddisfazione alla quale può aspirare, per essere stata la migliore collaboratrice, eguale almeno a tutte le altre classi dei professionisti, nell'opera ricostruttrice del Regime. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI ANTONIO. Onorevoli Camerati, consentitemi di prendere la parola per approvare pienamente il provvedimento proposto da Sua Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici circa la conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

Debbo uno speciale ringraziamento al Ministro dei lavori pubblici nella mia qualità di Presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del cemento, calce e gesso, per avere con benevolenza e inaugurando un sistema nuovo di effettiva collaborazione col nostro Ente corporativo, tenuto presente e in parte accolto le osservazioni che la Federazione aveva a suo tempo presentato a proposito del precedente decreto 18 luglio 1930, n. 1133.

Da vari anni vigeva disposizione legislativa in forza della quale i nostri stabilimenti erano sottoposti a controllo e sorveglianza nella produzione del cemento.

L'ultimo decreto aveva posto anzi a carico degli industriali tali servizi. Sua Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici ha provveduto ad abolire questa bardatura, liberando gli industriali da un onere finanziario non indifferente e ridando loro il senso della propria responsabilità in confronto alla pubblica autorità ed ai privati, che consumano il nostro prodotto.

Nessuna legislazione del mondo aveva una disposizione di siffatto genere: disposizione che, per le difficoltà intrinseche, non ebbe mai a trovare applicazione.

Assicuro d'altra parte che la Federazione del cemento si preoccupa, come per il passato sempre ha fatto, di assistere, nei limiti consentiti dai mezzi della propria organizzazione, gli industriali in quelli che sono i progressi tecnici della produzione, e da tempo ha allo studio un progetto per l'esame dei prodotti

che vengono messi in vendita, onde trovarsi nella condizione di consigliare, correggere e reprimere, ove abusi si dovessero riscontrare.

Questo concetto di collaborazione fra Enti corporativi ed autorità ministeriali, inaugurato da Sua Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici, ha già dato buoni frutti.

Se le domande degli industriali non sono state tutte accolte, il Ministro ha dimostrato però di rendersi conto dei desiderata degli industriali, i quali vivono quotidianamente la loro fatica e possono pertanto portare il contributo della loro esperienza.

Io auspico che questo sistema, che ha già dato nel suo primo esperimento ottimo risultato, possa essere allargato, così da raggiungere una sempre più effettiva ed intima collaborazione: per mio conto dichiaro che la Federazione del cemento sarà ognora lieta di ricevere ordini dal Ministero e fornire allo stesso tutti gli elementi che fossero per essere richiesti.

Il cemento è il materiale da costruzione più giovane. Ha fatto rapidi, grandi passi. Molto ancora da lui si attende.

Giusto e necessario pertanto che i provvedimenti siano riveduti e aggiornati, a seconda del progresso dell'industria e delle esigenze della edilizia.

La questione del cemento puro o miscelato, accennata anche dal camerata Del Bufalo e a cui si riferisce pure l'onorevole Roncoroni nella sua pregevole relazione, è questione dibattuta in tutto il mondo.

La letteratura tedesca, in questi ultimi anni, con esperimenti e prove, tende a dimostrare che l'aggiunta di materie inerti, fatta in determinate proporzioni, migliora, anziché danneggiare, le resistenze del cemento.

La questione fu sollevata proprio dalla nostra Federazione del cemento e dall'industria italiana al Congresso Internazionale dei materiali da costruzione tenutosi a Zurigo nel settembre 1931. Nel dibattito è apparso chiaro che, in tutto il mondo, o quasi, i cementi vengono miscelati.

Non vi è ragione pertanto di adottare, in Italia, un provvedimento di eccezione, diverso da quanto accade in tutto il resto del mondo.

In Italia la questione del cemento è resa più delicata dalla presenza del cemento naturale che, anche se puro, in alcuni casi dà coefficienti di resistenza bassissimi.

Ora al costruttore, al progettista, interessano le resistenze più che la formula di composizione del cemento.

Mi spiego: meglio cemento miscelato che dà 600 chilogrammi di coefficiente di resistenza e 28 giorni alla compressione, che non cemento naturale puro a 340 chilogrammi di resistenza a 28 giorni.

Non è in questa Camera che io posso svolgere ragioni chimiche e tecniche relative alla produzione del cemento, chè d'altra parte questa materia è stata discussa ampiamente, sia presso gli organi tecnici del Ministero competente, sia presso il Consiglio delle ricerche, sia presso l'Associazione Ingegneri, nonchè presso vari organi tecnici di specifica competenza.

Mi permetto però soltanto osservare che l'industria italiana del cemento ha dichiarato di essere pronta ad accettare l'obbligo del cemento puro, purchè i coefficienti di resistenza siano congruamente aumentati, mentre si rifiuta di accettare l'obbligo di produrre cemento, ma a basse resistenze. Il che rappresenterebbe un regresso ed anche un onere non indifferente nel costo di produzione.

Comunque, l'industria del cemento, desiderosa di collaborare, con tutte le sue forze, al progresso delle costruzioni così da renderle sempre più economiche e sicure, confida, così come nel passato anche nell'avvenire, nella saggia opera del Governo Fascista, intesa ad aggiornare e migliorare, quando se ne presentasse l'opportunità, le norme di accettazione degli agglomeranti in rapporto alle necessità e nell'interesse sia dell'industria cementizia, sia delle costruzioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

RONCORONI, *relatore*. Ringrazio i camerati Del Bufalo, Caccese e Pesenti che hanno interloquito su questo disegno di legge, rilevandone la grande importanza per la tecnica del nostro paese.

Sono d'accordo con quanto tutti e tre hanno osservato, e non credo quindi necessario illustrare gli emendamenti e le osservazioni che ho svolto nella mia relazione, ma desidero semplicemente di fare un'osservazione sulla questione del controllo.

La legge elaborata dal Governo, in merito al controllo, stabilisce che i progetti debbono essere studiati da un ingegnere o da un architetto, iscritto regolarmente negli albi, secondo le leggi professionali.

La legge determina esattamente le modalità di progetto e le modalità di collaudo e di prova dei materiali.

Non credo sia quindi il caso di proporre che, oltre a queste modalità, venga istituito un altro controllo che dovrebbe essere eseguito da un altro ingegnere, iscritto esso pure al Sindacato.

Ritengo che la legge prescriva già in abbondanza tutto quello che è necessario per la sicurezza delle costruzioni.

Non mi pare che si possa dire con fondatezza che quando un ingegnere ha apposto la propria firma ad un progetto, l'impresa lo esegua poi, senza il controllo dell'ingegnere stesso. Se questo accade, è l'ingegnere che viene meno al suo dovere e all'obbligo del controllo, a cui la legge espressamente lo comanda.

Ritengo quindi che su questo argomento si debba accettare completamente il testo del disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico.

Ella, onorevole Ministro dei lavori pubblici, accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione?

CROLLALANZA, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo accetta il testo della Commissione, poichè è stato concordato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo concordato tra Commissione e Governo.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle « Prescrizioni » annesse al decreto:

« Nella parte I. — I. Definizioni. Alla parola: « Definizioni » è sostituita la parola: « Classificazioni ».

« Nel n. 1 alla lettera a) sono soppresse le parole: « del prodotto di cottura » e alla lettera b) è sostituito il seguente testo: « Per « cemento alluminoso s'intende il prodotto « ottenuto con la cottura di una mescolanza « intima di allumina (almeno 35 per cento « in peso), di silice, d'ossido di ferro, di calce « o di carbonato di calcio e successiva macinazione ».

« Nella parte I. — II. « Metodi di prova » all'ultimo capoverso del n. 3 è sostituito il seguente: « Il grado di finezza di macinazione « si esprime con il peso del residuo sul relativo « setaccio rapportato in percentuale al peso « complessivo dell'agglomerante impiegato « nella prova ».

« Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole: « mola rotante di compressione » sono sostituite le altre: « mola rotante di rimescolamento ».

« Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera a); innanzi alle parole del secondo sottotitolo « prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera b); le parole: « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera c); all'ultimo capoverso poi è premesso come sottotitolo con la lettera d) il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara). (*Stampato n. 1407-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:


ART. 1.

La frazione Isella, col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa alla presente legge, è staccata dal comune di Valduggia in provincia di Vercelli e aggregata al comune di Grignasco in provincia di Novara.

La approvazione di questo articolo implica, come è detto nell'articolo stesso, la approvazione della pianta allegata al disegno di legge e che sarà annessa alla legge.

Lo pongo a partito.

(È approvato).




Zona di territorio del Comune di Valduggia che verrebbe aggregata a quello del Comune di Grignasco trasportando a nord il confine tra i due territori.

Il confine (come è segnato in rosso) partirebbe da un termine Apresio il Monte Fenara seguirebbe limiti di proprietà portandosi al torrente Nagaiaga in Bratolotto questo torrente fino a C. indi il rivo del Molino fino a D. da qui salirebbe il monte fino alla cresta oltre la punta Ceresota in E discendendo poi per il corso di Valbado fino al torrente Mologua in F. risalirebbe questo torrente fino a G. e voltando a destra per il rivo del Nojolo giungerebbe alla punta Lovagnone H. dalla quale seguirebbe la cresta del monte per S. Bernardo e fino ad oltre la punta Bucciolini in I dove avrebbe termine il nuovo confine proposto.

La zona riguarderebbe i terreni montuosi prossimi alle casime Bertasacco, Molina da Rigo, Sasso bianco, la frazione di I. Sella con Olcese, Morgueso e Mologua, per una estensione approssimativa di ettari 260.

(Da una copia di mappa del territorio di Valduggia in scala di 1:1000.)



ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano. (*Stampato* n. 1413-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Maggi.

Ne ha facoltà.

MAGGI. Onorevoli Camerati, ho creduto opportuno di non lasciar passare sotto silenzio l'approvazione del decreto-legge 22 luglio 1932 riguardante la sistemazione della zona del « quartiere degli affari » di Milano, poichè è bene chiarire una volta per sempre la situazione della città lombarda di fronte al piano regolatore.

Noi ci troviamo davanti al quarto decreto-legge riguardante un piano di stralcio. Il primo piano di stralcio fu quello riguardante la via dei tre alberghi, il secondo quello della zona sud-est di Milano, il terzo si riferiva al palazzo di giustizia ed il quarto è l'odierno che interessa il « quartiere degli affari ».

Indubbiamente un critico superficiale potrebbe muovere questo appunto: è giusto provvedere alla sistemazione urbanistica di una città attraverso dei piani di stralcio, quando non è ancora approvato un piano regolatore edilizio della città stessa?

Rispondiamo a costoro, che nella capitale lombarda si è avverato questo strano fenomeno: che le amministrazioni che hanno preceduto l'amministrazione dell'avvento fascista, non si sono mai preoccupate di fare

seriamente rispettare un piano regolatore. In Milano la iniziativa privata ha sostituito completamente l'amministrazione in questo suo dovere precipuo, ed ha cominciato ad abbattere delle vecchie catapecchie ed a costruire nuovi edifici degni di Milano. Dimodochè, le amministrazioni fasciste si sono trovate avanti a questo stato di fatto: o immediatamente dovevano varare un piano regolatore consono alle esigenze moderne, oppure l'iniziativa privata avrebbe preceduto e magari irrimediabilmente compromesso quello che sarebbe stato il criterio dell'amministrazione comunale.

Voi sapete, onorevoli camerati, che un piano regolatore riguardante una città importante come Milano non è cosa nè semplice, nè facile, nè di celere attuazione.

Di conseguenza, bene han fatto le amministrazioni fasciste a non precipitare il varo del nuovo piano regolatore di Milano ed attenersi, invece, al metodo dei piani di stralcio, inquantochè i vari piani di stralcio non vengono a creare un precedente pericoloso e compromettente di fronte al piano regolatore generale.

Sono piani di stralcio che, in linea di massima, rientrano nel campo delle idee e delle direttive, su cui sarà fondata e creata la nuova impostazione urbanistica.

Indubbiamente il piano regolatore di Milano può, sotto un certo aspetto, ritenersi di facile attuazione, tenendo conto delle caratteristiche della metropoli lombarda. Milano ha pochi grandi monumenti. Milano vive di una sua vita moderna, pulsa delle sue attività feconde, vibra incessantemente nelle sue industrie, nei suoi commerci. Fare un piano regolatore per Milano, significa non avere l'intralcio dei monumenti e delle antichità, nè la barriera di luoghi che per amore di tradizione, per evocazioni storiche, debbono essere conservati al rispetto ed al culto nazionale. Ma se questo non ha la città di Milano, ha però un altro intralcio gravissimo, rappresentato da quello che è il centro di Milano, il quale, permettetemi l'espressione, è infestato ancora oggidi da una grande quantità di piccole abitazioni, di modestissime abitazioni, oso dire di veri tuguri ammucchiati uno presso l'altro, tuguri che ricoprono piccolissime aree. Di conseguenza una qualsiasi sistemazione di piano regolatore viene a ledere una quantità di interessi, data la piccolezza in superficie della proprietà edilizia sita nel centro di Milano.

Si può chiamare un quartiere vecchio che ricorda la Milano di cinquant'anni fa, un

quartiere che dà il colore locale ad una città? Là dove vi è il sudiciume non si può parlare di colore locale (*Approvazioni*); resta il sudiciume, anche se questo sudiciume contiene ricordi di un genere di vita oramai superato e dimenticato.

Occorre stroncare questo falso concetto, e combattere le pretese di coloro che chiedono, in nome di non so quale principio di conservazione, che si vada adagio e non si dia attuazione immediata al piano regolatore.

Bene ha fatto la Commissione parlamentare a non accogliere la proposta del Comune, che chiedeva venti anni di tempo per l'attuazione della « Piazza degli affari ». Sono troppi venti anni. Con il nuovo ritmo, con l'impulso, con il passo celere dato dal Duce a tutta la vita ed a tutta l'attività nazionale, venti anni sono un tempo, oserei dire, secolare. In dieci anni, Milano troverà, attraverso i suoi industriali ed i suoi commercianti, attraverso i suoi uomini d'affari, il denaro e le iniziative che potranno attuare anche questo piano di stralcio. Milano è un po' alla testa di una nuova iniziativa che credo meriti la considerazione anche di altre città italiane. Ne abbiamo degli esempi all'estero. La nuova urbanistica tende a creare dei quartieri di singole attività nelle città. Era giusto che anche Milano creasse questo quartiere degli affari. Ci sarà un quartiere degli affari, così come ci sarà un quartiere per ognuna delle distinte specialità dell'industria e dell'agricoltura; così che il forestiero o l'uomo di affari che verrà a Milano, saprà in quale quartiere o in quale zona deve dirigersi, per trovare in maggior numero le ditte o i commercianti che creano la sua specialità o si occupano del suo genere di commercio.

Per queste rapide considerazioni ritengo si possa dare tranquillamente il nostro assenso al nuovo piano di stralcio; inquantochè il municipio di Milano, per notizie che sono a conoscenza del Ministro dei lavori pubblici e che sono giunte anche al mio orecchio, presenterà il piano regolatore generale tra pochissimo tempo e lo varerà dopo infiniti studi e avendo chiamato presso di sé persone molto esperte e competenti.

Non dobbiamo nasconderci che alcune improvvisazioni di certi architetti o ingegneri, che si sono fatti seguaci di pseudo scuole nuove o futuristiche, hanno trovato dei giudizi severissimi, da parte delle popolazioni. È vero che al tempo del Rinascimento gli artisti portavano in piazza i propri capolavori e li mostravano ai concittadini udendone la critica o il plauso. Oggi non è più costume

o usanza di portare i capolavori sulle piazze principali delle proprie città.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe pericoloso!

MAGGI. Ma se si costruisce, come per Milano, un edificio brutto, lo si sente chiamare « casa brutta »; e quando si dà l'indirizzo di questo edificio, non si dice portatemi in via tal dei tali, si dice semplicemente portatemi « alla casa brutta ». Di conseguenza, quando il municipio di Milano ha bocciate le richieste, basate su nuovi principi teorici di un gruppo di cosiddetti « urbanisti » per attenersi invece alla vecchia tradizione edilizia italiana e lombarda, bene ha fatto. Trovo che il disegno di legge ha degli articoli molto utili, laddove dice che i vecchi proprietari di edifici che saranno demoliti, possono unirsi in consorzio per edificare i nuovi stabili attenendosi naturalmente al piano regolatore pur godendo dall'esonero dalla tassa di miglioria.

Trovo, pure, che sia giusto esonerare per 25 anni dalle tasse coloro che fabbricheranno secondo le norme e le direttive del nuovo piano regolatore.

Ed ora, rivolgo un ringraziamento a Sua Eccellenza il Ministro Crollalanza, che segue con tanto amore e con tanta passione il nuovo incremento edilizio della nostra città.

Il Ministro dei lavori pubblici ha fatto approvare a tambur battente tutti e quattro i piani di stralcio; siamo certi che farà approvare anche il piano regolatore generale della città di Milano. Così si potrà raggiungere rapidamente una sistemazione degna della metropoli lombarda. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. L'onorevole Ministro accetta il testo proposto dalla Commissione?

CROLLALANZA. *Ministro dei lavori pubblici*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano, con la seguente modificazione: « Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 11, alle parole: venti anni, sono sostituite le altre: dieci anni. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932. (*Stampato* n. 1425-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo. (*Stampato* n. 1426-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi. (*Stampato*, n. 1429-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 55,000,000 per i lavori di completamento del porto di Bengasi in aggiunta a quella di lire 33,000,000 autorizzata con Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280.

A tale maggiore spesa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Cirenaica.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa verrà stanziata nei bilanci della Cirenaica, in ragione di L. 8,000,000 all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35, a tutto il 1939-40 e di lire 7,000,000 nell'esercizio 1940-41.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Governo della Colonia è autorizzato a corrispondere, pure cogli ordinari mezzi di bilancio, all'Impresa assuntrice dei lavori, l'interesse semplice nella misura del 7,25 per cento all'anno sull'importo dei lavori eseguiti e non pagati, dalla data dello stato

di avanzamento o del certificato di collaudo sino al 1° luglio dell'esercizio in cui avverrà il pagamento del credito.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali. (*Stampato* n. 1434-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il personale dei cantonieri addetto al servizio di manutenzione, sorveglianza e polizia delle strade statali gestite dall'Azienda Autonoma Statale della Strada, continua ad essere classificato fra gli incaricati stabili delle Amministrazioni dello Stato ed è distinto nelle seguenti categorie, giusta l'allegata tabella organica che indica anche le rispettive retribuzioni:

- 1) Allievi cantonieri
- 2) Cantonieri
- 3) Cantonieri scelti
- 4) Capi cantonieri.

ALLEGATO

QUALIFICA	NUMERO	ASSEGNO ANNUO	RETRIBUZIONE ANNUA			
			Iniziale	Dopo il 4° anno	Dopo l'8° anno	Dopo il 12° anno
Allievi cantonieri	1,000	5,180
Cantonieri.	3,500	..	3,820	4,200	4,620	5,080
Cantonieri scelti.	800	..	4,500	4,950	5,440	5,990
Capi cantonieri.	700	..	5,050	5,550	6,100	6,700

Agli allievi cantonieri non è dovuto alcun emolumento, neppure a titolo di aggiunta di famiglia oltre l'assegno di cui alla presente Tabella.

L'assegno e le retribuzioni di cui alla Tabella stessa sono al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491. In conformità di quanto dispone il Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1502, di tale riduzione non deve tenersi conto ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle corrispondenti ritenute.

Porgo a partito l'art. 1 con l'annessa tabella allegata.

(È approvato).

ART. 2.

Le strade statali di cui all'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sono divise in tronchi, ed ogni tronco in cantoni. La determinazione dei tronchi e dei cantoni è fatta dalla Direzione Generale dell'A. A. S. S. secondo le esigenze del servizio.

Ogni tronco è affidato normalmente ad un capo cantoniere ed ogni cantone ad un cantoniere scelto o ad un cantoniere; tuttavia, in relazione alle esigenze del servizio, ed alle disponibilità del personale, potranno anche i tronchi essere affidati a cantonieri scelti ed i cantoni ad allievi cantonieri.

(È approvato).

ART. 3.

Si entra a far parte del personale dei cantonieri col grado iniziale di allievo cantoniere.

La permanenza in tale grado non potrà essere inferiore a due anni ed è considerata come periodo di prova, durante il quale nessuna stabilità acquista l'agente, ed il servizio relativo non sarà computato agli effetti del trattamento di quiescenza.

Gli aspiranti alla nomina ad allievo cantoniere dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato i 18 anni di età e non i 35;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale e politica;

e) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore, in difetto del quale l'aspirante dovrà sottostare ad una prova pratica;

f) foglio di congedo militare o certificato di esito di leva;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità alle mansioni di cantoniere.

Ferme restando le disposizioni delle leggi 21 agosto 1923, n. 1312 e 24 marzo 1930, numero 454 circa la precedenza a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonché quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, circa le preferenze ai fini dell'incremento demografico, e 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, circa le preferenze a favore degli orfani di guerra e degli orfani di caduti per la causa Nazionale, saranno inoltre preferiti coloro che hanno prestato lodevole servizio presso l'A. A. S. S. od altre pubbliche Amministrazioni con mansioni di operaio stradale, nonché, a parità di ogni altra condizione, gli ex combattenti e gli appartenenti al P. N. F.

(È approvato).

ART. 4.

Tutte le nomine e promozioni nel corpo dei cantonieri sono di competenza del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., il quale vi provvederà secondo le norme che saranno emanate col regolamento esecutivo della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge alle nomine degli allievi cantonieri si potrà provvedere senza attendere le norme di cui al cennato regolamento.

(È approvato).

ART. 5.

All'inquadramento nelle nuove tabelle organiche del personale già in servizio alla data della presente legge, esclusi i cantonieri in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvederà mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., su parere di apposita Commissione, la quale formerà una graduatoria, indipendentemente dall'attuale posizione in ruolo del personale, tenendo conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente, e della specifica attitudine ai posti da coprire.

E' data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., di procedere gradualmente entro il 31 dicembre 1933, su parere della detta Commissione, e senza alcuna formalità speciale, all'esonero nel limite massimo del cinque per cento di tutto il personale indicato nella tabella F, allegata al Regio decreto 1º giugno 1928, n. 1139, di quegli agenti che non abbiano dimostrato sufficiente capacità, qualunque sia il motivo, alle mansioni di cantoniere.

La Commissione predetta sarà nominata dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., e sarà composta del Direttore Generale dell'A. A. S. S., Presidente, ed in sua vece del Direttore dei Servizi Amministrativi, e di due funzionari della Direzione Generale dell'A. A. S. S. di grado non inferiore al 7º.

(È approvato).

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1933, i posti dei capi cantonieri potranno essere eccezionalmente assegnati anche a personale, non proveniente dal ruolo dei cantonieri, particolarmente competente in materia stradale, prescindendo dal limite di età.

Gli agenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge saranno ancora in prova non potranno conseguire la nomina a cantoniere effettivo, se non dopo trascorso, dalla data della loro nomina in prova il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 3, e frattanto conserveranno a tutti gli effetti l'attuale loro posizione.

(È approvato).

ART. 7.

Per il trattamento di quiescenza dei cantonieri e capi cantonieri provenienti dai ruoli

delle Amministrazioni Provinciali, ed assunti dall'A. A. S. S. in base all'articolo 13 del Regio decreto 1º giugno 1928, n. 1139, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 48 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70.

(È approvato).

ART. 8.

Il personale dei cantonieri dovrà in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione Generale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

È istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'articolo 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sarà amministrato dal Comitato Amministratore della Cassa di Mutuo Soccorso tra capi cantonieri e cantonieri di cui al Regio decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.

Tale fondo verrà costituito coi contributi del personale, da trattarsi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalità che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A. A. S. S., di concerto col Ministro delle finanze, e col contributo dell'A. A. S. S. il quale per ogni esercizio finanziario non potrà superare le lire 150.000.

(È approvato).

ART. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà emanato apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

(È approvato).

ART. 10.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio di previsione dell'A. A. S. S. per l'esercizio 1932-33 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge andrà in vigore col 1º gennaio 1933.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria. (*Stampato* numero 1435-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il numero dei direttori e dei vice-direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781, è modificato nel modo seguente:

Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Vice direttori capi di sezione staccata Addetti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	98

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ordinamento del Corpo veterinario militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento del Corpo veterinario militare. (*Stampato* n. 1436-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'articolo 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è sostituito dal seguente:

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 33 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, modificato con Regio decreto-legge dell'8 novembre 1928, n. 2532, e con Regio decreto-legge del 23 aprile 1931, n. 539, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui uno capo del corpo)	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori.	24
Capitani.	70
Subalterni	60
	—
Totale	171
	—

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è abrogato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932, con la Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra). (*Stampato* n. 1438-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva

la convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra)».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000. (*Stampato*, n. 1449-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 1777, del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

BALBO, *Ministro dell'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, *Ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici. (*Approvato dal Senato*). (*Urgente*). (1528)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'aeronautica della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico dell'On. Capo del Governo, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466 concernente l'istituzione dell'Ente Autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa. (1527)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Lanfranconi e Zingali a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LANFRANCONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex-combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani. (1446).

ZINGALI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia. (1437).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per domani 25 novembre alle ore 11 per l'esame del seguente disegno di legge:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali. (1526)

Come la Camera ricorda, di questo disegno di legge l'onorevole Capo del Governo ha domandata l'urgenza.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Istituzione del servizio dei pacchetti postali. (1359)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. (1373)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni e aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle colonie italiane. (1424)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio. (1398)

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara). (1407)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli Affari » in Milano. (1413)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932. (1425)

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo. (1426)

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi. (1429)

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali. (1434)

Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria. (1435)

Ordinamento del Corpo veterinario militare. (1436)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932, con la Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra). (1438)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000. (1449).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della prima votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Istituzione del servizio dei pacchetti postali: (1359)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione: (1373)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni e aggiunte alla tariffa speciale dei

dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane: (1424)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio: (1398)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara): (1407)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli Affari » in Milano: (1413)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932: (1425)

Presenti e votanti	290
Maggioranza	146
Voti favorevoli	289
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alezzini — Angelini — Arcangeli — Ardisson — Arnoni — Arpinati — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Balbo — Bannelli — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Bennati — Benni — Bertacchi — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganeli — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapiola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei-Gentile — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori —

Misciattelli — Molinari — Monastra — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mulè. Natoli — Nicolato.

Olivetti — Orano.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Postiglione — Pottino — Preti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Restivo — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Bacci — Baragiola — Bette.

Franco.

Macarini-Carmignani.

Oggianu — Olmo.

Protti.

Sansanelli.

Storace Cinzio.

Tanzini.

Ventrella.

Sono ammalati:

Aldi-Mai.

Biancardi.

Chiarelli.

Foschini.

Mazzucotelli — Morelli Eugenio — Muzzarini.

Pavoncelli — Porro Savoldi.

Redenti — Rocco Alfredo.

Valery.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1932

Assenti per ufficio pubblico:

Basile — Begnotti — Borriello Biagio — Bottai.
 Caldieri — Cantalupo — Caprino — Ciarlantini.
 Dalla Bona — Durini.
 Fabbrici — Fancello — Fregonara.
 Giarratana — Giuriati Domenico.
 Josa.
 Muscatello.
 Santini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della seconda votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo: (1426)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi: (1429)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali: (1434)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria: (1435)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Ordinamento del Corpo veterinario militare: (1436)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932, con la Società di Navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra): (1438)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000: (1449)

Presenti e votanti.	285
Maggioranza	143
Voti favorevoli	284
Voti contrari	1

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alezzini — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Balbo — Bannelli — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Bennati — Bertacchi — Biagi — Bianchi — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caccese — Cacciari — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donzelli — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Gibertini — Giordani — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Grandi — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganeli — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei-Gentile — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Mulè.

Natoli — Nicolato.

Olivetti — Orano.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Ponti — Pottino — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Restivo — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Michele — Roncoroni — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Bacci — Baragiola — Bette.

Franco.

Macarini-Carmignani.

Oggianu — Olmo.

Protti.

Sansanelli.

Storace Cinzio.

Tanzini.

Ventrella.

Sono ammalati:

Aldi-Mai.

Biancardi.

Chiarelli.

Foschini.

Mazzucotelli — Morelli Eugenio — Muzzarini.

Pavoncelli — Porro Savoldi.

Redenti — Rocco Alfredo.

Valery.

Assenti per ufficio pubblico:

Basile — Begnotti — Borriello Biagio — Bottai.

Caldieri — Cantalupo — Caprino — Ciarlantini.

Dalla Bona — Durini.

Fabbrici — Fancello — Fregonara.

Giarratana — Giuriati Domenico.

Josa.

Muscatello.

Santini.

La seduta termina alle 18.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani

alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze. (1369)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di Pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922). (1389)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la Convenzione con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio di linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia. (1420)

4 — Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex-combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani. (1446)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno. (1422)

6 — Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi. (1456)

7 — Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77,172.65 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio. (1457)

8 — Approvazione del contratto 21 luglio 1932 riguardante la sistemazione edilizia del-

le Regie Scuole di ingegneria e di chimica industriale di Bologna. (1458)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio. (1460)

10 — Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare. (1463)

11 — Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. (1465)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia. (1467)

13 — Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (1501)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro. (1503)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Avv. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI